

**3297-8-1378-2219-2567-A**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

*presentata alla Presidenza il 13 giugno 2003*

(Relatore: **SAGLIA**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**n. 3297**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
(**MARZANO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**PISANU**)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA  
(**MARTINO**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
(**MATTEOLI**)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**LUNARDI**)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SIRCHIA)**

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

**(BOSSI)**

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

—

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi

---

*Presentato il 22 ottobre 2002*

---

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

**n. 8, d'iniziativa popolare**

Norme in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

---

*Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura l'11 luglio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

---

**n. 1378, d'iniziativa del deputato STUCCHI**

---

Norme in materia di sovracanone di cui alla legge  
27 dicembre 1953, n. 959

---

*Presentata il 18 luglio 2001*

---

**n. 2219, d'iniziativa del deputato DI GIOIA**

---

Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti  
per la produzione di energia da fonti rinnovabili

---

*Presentata il 23 gennaio 2002*

---

**n. 2567, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**ARMANI, SAGLIA**

---

Modifica all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,  
concernente la realizzazione o l'esercizio da parte dell'ENEL di  
impianti elettronucleari in Paesi stranieri

---

*Presentata il 25 marzo 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che la X Commissione Attività produttive propone all'esame dell'Assemblea è finalizzato ad un ampio riordino del settore energetico, alla luce del nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni disposto con la recente riforma costituzionale e delle esigenze di ammodernamento dell'impianto normativo di uno dei settori più importanti per l'economia del Paese e per il sistema produttivo nazionale.

La situazione e le prospettive del settore dell'energia sono state oggetto di un'approfondita analisi da parte della Commissione Attività produttive che ha dedicato al tema una ampia e significativa indagine conoscitiva conclusasi, nell'aprile 2002, con l'approvazione di un documento conclusivo che ha evidenziato le principali linee di un'azione di riordino del comparto.

Anche a seguito di questa attività conoscitiva, in occasione dell'esame del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (cosiddetto decreto-legge «sbloccacentrali»), la Camera ha approvato l'ordine del giorno (n. 9/2523/3) che impegnava il Governo alla presentazione di un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore energetico. Il Governo ha dato seguito a tale impegno nel mese di ottobre del 2002, con la presentazione del disegno di legge che la X Commissione, dopo averlo esaminato in abbinamento con alcune proposte di legge ed adottato come testo base, sottopone adesso all'Assemblea.

Il disegno di legge ha tenuto conto degli orientamenti propositivi emersi nel corso della citata indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Attività produttive e sintetizzati nel documento conclusivo dell'indagine medesima. Secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, l'intervento di riordino proposto dal Governo si esplica lungo tre principali direttrici: la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione; il completa-

mento della liberalizzazione dei mercati; l'incremento dell'efficienza del mercato interno.

Rispetto al testo iniziale del provvedimento, la Commissione Attività produttive ha svolto un impegnativo lavoro di approfondimento e di esame, sia in relazione all'ampiezza dei contenuti del disegno di legge, sia alla complessità e rilevanza delle disposizioni da esso recate. Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea conferma l'impianto originario del disegno di legge, presentando nel contempo significative modifiche ed integrazioni, volte da un lato ad una migliore definizione dei contenuti del provvedimento, dall'altro ad arricchire la portata del provvedimento medesimo attraverso l'introduzione di ulteriori previsioni normative.

#### *Il disegno di legge e le modifiche della Commissione.*

Il disegno di legge, come detto, è finalizzato al complessivo riordino e alla riforma del settore dell'energia. Esso si articola in cinque capi, il primo dei quali è relativo ai principi ed agli obiettivi della legislazione nel settore dell'energia.

L'articolo 1, al comma 1, definisce le diverse tipologie di principi fondamentali rilevanti in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117 Costituzione, collocandoli nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il comma 2 chiarisce innanzitutto che il disegno di legge contiene disposizioni inerenti il settore energetico ma che interessano materie (tutela della concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni ecc.) rimesse dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero perseguono finalità per il perseguimento delle quali l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, riconosce allo

Stato poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

Con il comma 3 viene definito il quadro delle competenze per quanto riguarda la definizione della politica energetica, mentre il comma 4 è volto a salvaguardare la particolare autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

L'articolo 2 definisce i principi fondamentali relativi al regime delle attività del settore energetico. Tali attività vengono raggruppate in tre categorie in relazione alle quali l'interesse pubblico risulta crescente con l'effetto di circoscrivere il ruolo dei privati. Alla prima categoria (comma 1) appartengono le attività definite libere, anche se tenute a svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Nella seconda categoria (comma 2) rientrano le attività espressamente definite di interesse pubblico e quindi sottoposte ad obblighi di servizio pubblico più penetranti. La terza categoria (comma 3) attiene ad attività riservate alle pubbliche autorità e che possono essere attribuite in concessione. La Commissione ha modificato le disposizioni recate dall'articolo 2 al fine di meglio precisare in qual modo le diverse attività che interessano il settore energetico si articolano in rapporto alle tre categorie predette.

L'articolo 3 definisce gli obiettivi generali della politica energetica. Attualmente a tale compito si provvede in via amministrativa. La relazione di accompagnamento precisava che la scelta di intervenire con legge è stata assunta in seguito ad espressa richiesta dei rappresentanti regionali. La competenza dello Stato e delle regioni a determinare obiettivi e linee della politica energetica dovrà dunque essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3. La Commissione ha introdotto un principio di salvaguardia delle attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti ad alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.

L'articolo 4 stabilisce una serie di principi, impegnativi sia per lo Stato sia per le regioni, volti ad assicurare i livelli essen-

ziali delle prestazioni di energia e ad assicurare la tutela del consumatore. Tali principi risultano in molti casi diretti a realizzare e sviluppare gli obiettivi generali della politica energetica definiti dal precedente articolo 3.

I principi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ossia rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia ed assenza di vincoli, ostacoli od oneri alla libera circolazione dell'energia, appaiono direttamente desunti dall'ordinamento comunitario e costituiscono il fondamento della normativa dell'Unione europea in materia. Il principio di cui alla lettera *e)* è volto a chiarire che, fermo quanto disposto dalla lettera *b)*, devono ritenersi ammessi oneri con effetti limitati all'ambito territoriale delle autorità che li prevedono.

Il principio di cui alla lettera *d)* impegna Stato e regioni ad assicurare la presenza di opere ed infrastrutture in grado di garantire la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale.

La lettera *e)* appare volta a garantire una gestione ed una regolazione uniforme dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale dell'energia, evitando che la previsione, da parte dell'articolo 117 della Costituzione, di una competenza legislativa di natura concorrente in materia determini discipline e modalità di gestione differenziate dei predetti sistemi nell'ambito delle singole regioni.

Anche la lettera *f)* sottende una concezione fundamentalmente unitaria del sistema energetico nazionale che deve prevedere una equilibrata localizzazione delle infrastrutture. La Commissione ha precisato che ciò dovrà realizzarsi nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo misure di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Il comma 2 riprende, modificandone ed ampliandone il contenuto, una disposi-

zione contenuta nel citato decreto-legge n. 7 del 2002, prevedendo che le regioni e gli enti locali interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche possano concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. La Commissione ha chiarito che tali misure dovranno in ogni caso essere coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

L'articolo 5 interviene in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nel settore energetico, richiamando in particolare la facoltà delle regioni di conferire, con legge, funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane in materia di energia che non rientrino tra quelle conferite allo Stato dall'articolo 6 del disegno di legge. Viene inoltre precisato che restano ferme le funzioni fondamentali dei predetti enti, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, « Testo unico delle leggi in materia di enti locali ».

L'articolo 6 individua i compiti e le funzioni di carattere amministrativo spettanti allo Stato.

L'articolo era originariamente composto da tre commi: il primo individua i compiti e le funzioni statali concernenti il settore energetico nel suo complesso; il secondo le funzioni ed i compiti statali relativi al settore dell'energia elettrica; il terzo le funzioni ed i compiti statali relativi al settore del gas. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma relativo al settore degli oli minerali ritenendo che tale comparto non potesse essere escluso da un intervento di riordino del settore energetico nel suo complesso.

Nel Capo II recante « Rapporti con le autonomie regionali e locali e le Autorità » sono inserite norme di contenuto organizzatorio. Nel testo iniziale erano in particolare previsti: meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 7); un'apposita struttura volta a favorire la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo scambio dei flussi informativi (articolo 8) e la disciplina dei rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di Governo (articolo 9). La Commissione ha ritenuto opportuno soppri-

mere la previsione di un Osservatorio permanente sull'energia contenuta nell'articolo 8 ed è intervenuta in modo significativo sulle previsioni dell'articolo concernente i rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel testo licenziato dalla Commissione, l'articolo 8 introduce una disciplina dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne garantisce l'autonomia e ne fa salve le prerogative, conciliando tale obiettivo con l'esigenza di garantire un'incisiva attuazione dell'indirizzo politico del Governo. In tale contesto, la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità è stata adeguatamente definita e circoscritta, in coerenza con le esigenze, da un lato, di assicurare l'autonomia e la funzionalità di tale organismo, dall'altro di dare certezza al mercato sotto il profilo del rispetto dei tempi di attuazione delle decisioni.

Con il Capo III vengono introdotte norme volte a completare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici.

In particolare l'articolo 9, oggetto di rilevanti modifiche da parte della Commissione, prevede: l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica in capo all'attuale gestore della rete nazionale di trasmissione e la successiva privatizzazione del soggetto riunificato; la promozione della realizzazione, da parte di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale con l'estero, per conseguire una maggiore integrazione del mercato italiano con quello europeo, aumentare la sicurezza di approvvigionamenti e l'economicità dell'energia elettrica disponibile sulla rete nazionale; gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la determinazione delle tariffe al fine di adeguare il tasso di remunerazione del capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi europei.

L'articolo 10 è volto all'innovazione dell'assetto regolatorio e proprietario delle reti di trasporto dell'energia, e segnatamente della rete di trasmissione elettrica e

della rete di trasporto nazionale del gas, e all'introduzione di un limite che la Commissione ha portato dal 10 al 15 per cento - al possesso delle reti stesse da parte dei soggetti ancora a controllo pubblico, siano essi nazionali o di altri Stati, ovvero da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'articolo 11 contiene la definizione, in analogia con quanto già delineato per il settore elettrico, di un criterio di allocazione della nuova capacità di importazione di gas naturale. La Commissione ha significativamente modificato le previsioni di questo articolo prevedendo per i soggetti che hanno realizzato una nuova capacità di trasporto la facoltà di chiedere una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata caso per caso dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

L'articolo 12 mira alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti di trasporto dell'energia, attraverso l'introduzione di un procedimento unico, comprensivo anche della valutazione di impatto ambientale, che, secondo il testo originario, sarebbe stato di competenza delle regioni e che, nel testo approvato dalla Commissione, è invece affidato allo Stato. L'articolo dispone inoltre un ulteriore rinvio al 1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore del testo unico sulle norme di espropriazione per pubblica utilità.

La Commissione ha soppresso l'articolo 14 del disegno di legge originario, che prevedeva l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, poiché le relative disposizioni sono state nel frattempo trasfuse nel decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

L'articolo 13, già articolo 15 del disegno di legge originario e non oggetto di modifiche da parte della Commissione, attribuisce una delega al Governo finalizzata alla introduzione di un meccanismo di remunerazione della capacità che induca le imprese ad investire in capacità produttiva in modo da evitare oscillazioni di prezzo e da contribuire alla sicurezza di

funzionamento del sistema elettrico anche nel lungo periodo.

La Commissione ha introdotto nel capo III del provvedimento un ulteriore articolo che disciplina l'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità. L'articolo 14 prevede, infatti, che il Governo possa definire condizioni e vincoli ai quali devono conformarsi tali imprese ed enti allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la concorrenza nei mercati.

Nel Capo IV si delineano interventi correttivi per lo sviluppo della concorrenza.

L'articolo 15 prevede modifiche normative che incidono sulle vigenti norme di liberalizzazione. Esso dispone, in particolare, l'introduzione di un obbligo per i produttori di energia di mantenere gli impianti di potenza nominale maggiore di 10 MVA in stato di perfetta efficienza; una autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, alla dismissione, cioè alla chiusura totale e definitiva del sito produttivo (comma 1); l'obbligo per il produttore di mantenere in perfetta efficienza gli impianti idroelettrici di pompaggio, e di gestirli in modo da renderne massima la disponibilità a produrre in periodi in cui la domanda è elevata o varia repentinamente; viene inoltre sterilizzata l'influenza di tali impianti per il primo biennio di entrata in vigore della legge nella determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato dalle altre tipologie di impianto (comma 2); l'attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di stabilire norme alle importazioni di energia elettrica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 3); l'ampliamento della platea dei clienti idonei al libero mercato (comma 4); il trasferimento delle azioni della Società Sogin SpA al Ministro dell'economia e delle finanze con la previsione dell'eserci-

zio dei diritti dell'azionista d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive e l'affidamento della definizione degli indirizzi strategici ed operativi al Ministro delle attività produttive (comma 5); la possibilità per i Consorzi costituiti tra comuni nei bacini imbriferi montani di cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovraccanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura dei clienti finali (comma 6). La Commissione ha soppresso le disposizioni che facevano riferimento all'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 16, ed ha introdotto nell'articolo 15 alcuni ulteriori commi che prevedono, fra l'altro, la non applicabilità delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui alla legge finanziaria 2002 al settore della distribuzione di energia elettrica (comma 8) e il divieto per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas che gestiscono servizi pubblici locali di esercitare alcuna attività in regime di concorrenza nei settori verticalmente collegati e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico (comma 9).

L'articolo 16 è stato modificato dalla Commissione nel senso di prevedere che il Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda alla fusione per incorporazione dell'Acquirente unico. Conseguentemente, la fornitura di energia ai clienti vincolati risulta affidata ai distributori. I relativi obblighi a carico dei distributori saranno definiti con una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base degli indirizzi contenuti in un apposito decreto del Ministro delle Attività produttive. La Commissione ha inoltre riformulato il comma 2 prevedendo nuove disposizioni per il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale. Si è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini criteri e modalità, comprese le condizioni economiche, per tale ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate, al fine di evitare una impropria condizione di vantaggio per fonti energe-

tiche che non hanno caratteristiche di fonti effettivamente rinnovabili.

Con il comma 3, modificato dalla Commissione, si è prevista la soppressione della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto con contestuale trasferimento delle relative funzioni ed attività alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Al comma 4, che prevede che i produttori di energia possano svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti anche in compartecipazione con società estere, è stato precisato che tale attività può comprendere anche impianti elettronucleari all'estero.

L'articolo 17 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui, con procedure pubbliche, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di vendita di gas, su richiesta, a talune categorie di utenti con ridotti consumi ovvero in talune aree svantaggiate del Paese. Vengono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2003 i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace funzionamento del sistema e l'avvio della piena concorrenza.

L'articolo 18 attribuisce una delega al Governo per il complessivo riordino della disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei gas di petrolio liquefatti.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.

La Commissione ha altresì introdotto l'articolo 20 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la facoltà di concludere contratti di programma aventi ad oggetto infrastrutture energetiche, al fine di favorire investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese.

L'articolo 21 prevede l'estensione della procedura semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi da gas naturale in sotter-



raneo, e la promozione, con il concerto delle amministrazioni competenti, dell'uso di combustibili derivati direttamente dal metano. Si introducono, inoltre, alcune disposizioni per semplificare le procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno e sulla contabilizzazione dei costi ammissibili. Con un ulteriore comma la Commissione ha precisato che le disposizioni in materia di servizi pubblici locali, già richiamate in precedenza, non trovano applicazione anche per il settore della distribuzione del gas naturale.

Da ultimo, le disposizioni del Capo V introducono « Misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente ».

L'articolo 22 reca alcune disposizioni intese a promuovere l'utilizzazione pulita del carbone. Il nuovo comma 1, introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, promuova accordi di programma per la ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

Il comma 2 rinvia ad uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge l'individuazione di soglie decrescenti — per il periodo 2003-2010 — di emissione di anidride carbonica per le officine di produzione e di trasformazione di energia; l'indicazione delle modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica; la determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle predette soglie.

L'articolo 23 introduce modifiche al sistema di incentivazione a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede, in particolare, a decorrere dal 2005 e fino al 2007, secondo la modifica apportata dalla Commissione, un incremento della quota di energia da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale; per gli anni successivi, fino al 2012, ogni ulteriore determinazione è rimessa al Ministro delle

attività produttive (comma 1); l'introduzione di una sanzione pecuniaria per gli inadempienti (comma 2) e una sanzione per i soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione relativa alla produzione di elettricità da fonti non rinnovabili (comma 3). Si stabiliscono, al riguardo, talune modalità di calcolo della nuova sanzione pecuniaria e di utilizzo dei proventi delle sanzioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico (commi 4 e 5). Il comma 6, nel testo licenziato dalla Commissione, prevede che, alla determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili contribuisca anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano. Il comma 7, anch'esso introdotto dalla Commissione, prevede che, al fine del raggiungimento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, concorrano i rifiuti per i quali sia stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento, mentre il comma 8 ammette a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati da rifiuti.

L'articolo 24, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia, apportando talune modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La Commissione ha invece soppresso l'articolo del disegno di legge originario che prevedeva la stipula di un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia, da parte del Ministero delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 25 contiene la previsione di un procedimento unico autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche, per il conferimento del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma che istituisce una commissione allo scopo di acquisire

ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia.

L'articolo 26, introdotto dalla Commissione, reca una specifica disciplina degli impianti di microgenerazione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un 1 MW.

L'articolo 27 apporta modifiche al decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante « Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ».

In particolare, al comma 1, mediante sostituzione del comma 4, articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 2001, si prevede che il soggetto che immette in consumo i prodotti in petrolio greggio e semilavorati, nonché i prodotti finiti di cui all'allegato A del medesimo decreto legislativo, sia obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto.

L'articolo 28 modifica le modalità di determinazione delle aliquote di prodotto versate dai titolari delle concessioni di coltivazione per le produzioni nazionali di gas (*royalties*), di cui al decreto legislativo n. 625 del 1996, al fini di coordinare le disposizioni di tale provvedimento con il decreto legislativo n. 164 del 2000, di liberalizzazione del mercato del gas, senza ridurre il gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante dalle *royalties*. Questo articolo fa peraltro riferimento a talune date di decorrenza sulle quali, in virtù del tempo trascorso dall'inizio dell'esame del provvedimento, occorrerà una ulteriore riflessione in sede di esame in Assemblea.

L'articolo 29 attribuisce una delega al Governo per una soluzione, in via definitiva, del problema sorto con l'eredità lasciata dal nucleare, ridisciplinando la gestione dei rifiuti radioattivi, nonché la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e fabbricazione

dei combustibili dismessi, nel rispetto delle popolazioni e dell'ambiente. Il comma 9, introdotto dalla Commissione, attribuisce alla Sogin spa, la società dotata di specifica competenza nella materia oggetto della delega, la facoltà di acquisire la titolarità e l'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione alla realizzazione o al ripotenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica di cui al decreto-legge n. 7 del 2002.

La Commissione, infine, ha introdotto alcuni ulteriori articoli al disegno di legge.

Si tratta dell'articolo 30, con il quale si prevede che i gruppi generatori concorrano alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica; dell'articolo 31, con il quale sono stati incentivati gli impianti integrati di produzione ed incenerimento di farine animali, prevedendo che venga imputata ad energia rinnovabile la totalità dell'energia elettrica prodotta dalle farine animali; dell'articolo 32, con cui è stato previsto che talune attività svolte dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive vengano remunerate direttamente dai soggetti destinatari; dell'articolo 33 con cui viene disciplinata la costituzione, ad opera dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di una segreteria operativa presso la predetta Direzione generale; dell'articolo 34, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

#### *L'istruttoria legislativa.*

La X Commissione ha svolto, come accennato in precedenza, un esame estremamente approfondito del provvedimento. L'attività istruttoria si è avvalsa degli elementi di informazione e conoscenza acquisiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive del settore dell'energia; in quella sede, infatti, la Commissione aveva acquisito le valutazioni e gli orientamenti di tutti i principali soggetti circa le problematiche del comparto.

Si rammenta, ancora una volta, che lo stesso disegno di legge trae origine dalle conclusioni alle quali è pervenuta l'iniziativa conoscitiva realizzata dalla Commissione.

Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione ai pareri delle Commissioni che si sono espresse in sede consultiva, anche in considerazione delle connessioni che molte disposizioni recate dal provvedimento hanno con materie di competenza delle diverse Commissioni.

Tali pareri hanno fornito alla Commissione significativi spunti di riflessione e di approfondimento rispetto ai contenuti del disegno di legge, consentendo una migliore definizione di taluni aspetti del testo.

Con riferimento all'articolo 1, il Comitato per la legislazione ha posto una condizione segnalando l'opportunità di coordinare la disposizione recata dal comma 1 con l'articolo che delega il Governo all'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia. Sul punto si è registrata una osservazione sostanzialmente analoga anche da parte della I Commissione. La Commissione ha quindi soppresso il riferimento contenuto nell'articolo 1 ai principi definiti dalla legislazione statale vigente nel presupposto che il provvedimento in esame definisca i principi fondamentali in materia energetica.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ha accolto il suggerimento formulato dalla I Commissione di sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che sarebbero derivati dalla formulazione del medesimo comma.

Sono state altresì accolte le condizioni poste dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione in relazione all'esigenza di un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 13, a seguito della scelta operata dalla Commissione di attribuire la competenza per l'autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture energetiche allo Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 15-bis, concernente disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati, la XIV Commissione ha formulato una osservazione con

cui ha invitato a valutare attentamente il contenuto dell'articolo rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Si tratta di una questione di estremo rilievo, rispetto alla quale la Commissione ha ritenuto opportuno riservarsi un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Analogamente, la Commissione si è riservata una valutazione circa le osservazioni formulate dalla II Commissione in relazione all'articolo 16, con particolare riferimento all'obbligo di mantenere in stato di perfetta efficienza gli impianti di produzione di energia elettrica. La Commissione giustizia ha infatti evidenziato taluni profili di rilievo, segnalando l'opportunità di chiarire meglio il soggetto tenuto al rispetto di tale obbligo e di individuare una specifica sanzione in caso di violazione dell'obbligo.

La Commissione ha accolto la condizione posta dal Comitato per la legislazione con riferimento all'articolo 20, sopprimendo il comma 6 che recava una clausola di abrogazione innominata.

In relazione all'articolo 23, sono state proposte talune osservazioni dalla VI Commissione. Ai fini dell'esame in Assemblea potrà in particolare essere oggetto di un ulteriore approfondimento l'osservazione che segnala l'opportunità di una migliore specificazione dei criteri in base ai quali dovrà essere regolato il mercato dei diritti di emissione.

In relazione all'articolo 24 ha formulato varie condizioni la VIII Commissione, il cui parere assume particolare rilievo in relazione ai notevoli riflessi che le disposizioni del disegno di legge hanno rispetto alle tematiche ambientali. La Commissione ha accolto sostanzialmente la maggior parte di tali condizioni, prevedendo che i decreti che fissano le variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili per gli anni successivi al 2007 siano adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che le disposizioni del comma 7 — e conseguentemente quelle del comma 8 — si applichino nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, e che, con riferimento alla gerarchia co-

munitaria di trattamento dei rifiuti vi sia un più ampio riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Quanto alla condizione posta dalla VIII Commissione con riferimento alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 24, in tema di combustibili derivati dai rifiuti, in ragione della complessità della materia e del fatto che su di essa insistono anche altri provvedimenti legislativi in itinere, la Commissione ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della problematica prima di modificare il testo.

Non si è invece ritenuto di accogliere i rilievi proposti - per aspetti che peraltro non rientrano a pieno titolo fra le competenze di cui sono direttamente titolari le due Commissioni - dalla XI Commissione, sotto forma di condizione, e dalla I Commissione, in forma di osservazione, circa le competenze della Commissione prevista dal comma 8 dell'articolo 26, nel presupposto che il testo licenziato individui chiaramente le competenze della Commissione che dovrà acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, fermo restando il divieto attualmente vigente.

La Commissione non ha inoltre ritenuto di accogliere, nella fase di recepimento

dei pareri una ulteriore condizione formulata dalla VIII Commissione con riferimento all'articolo 32, in materia di impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali, su cui in Commissione si era registrato un ampio consenso. La Commissione si è riservata un'ulteriore valutazione della questione in occasione dell'esame in Assemblea.

In conclusione, la X Commissione sottopone all'Assemblea un provvedimento legislativo di ampia portata e grande rilevanza, che interviene su un settore strategico per il sistema produttivo nazionale e centrale per il Paese nel suo complesso.

La Commissione ha svolto a tal fine un lavoro intenso e proficuo, anche in virtù della dialettica collaborativa che si è instaurata tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Vi sono certamente spazi per pervenire ad un ulteriore miglioramento ed arricchimento del testo. L'auspicio è che ciò possa avvenire nella fase di esame in sede di Assemblea attraverso un confronto aperto e costruttivo, da svolgere nei tempi più rapidi possibili in considerazione dell'esigenza largamente condivisa di un tempestivo riordino della materia.

Stefano SAGLIA, *Relatore*

## PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3297,

rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, si inserisce nella generale strategia di riassetto normativo avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento,

rilevato che il Comitato ha più volte sollecitato nei suoi pareri l'individuazione di strategie unitarie di intervento, che risultano tanto più urgenti quanto più complessi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di riordino, invitando altresì a vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo, al fine di evitare la proliferazione di strumenti di riassetto non adeguatamente coordinati, rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile,

rilevato altresì che il provvedimento prevede l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera *e*) e punto 12 lettera *o*), e senza peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in particolare, si vedano gli articoli 8, comma 4, 9, commi 3 e 4, 10, comma 2, lettera *b*), 11, comma 3, 14, comma 3, 16, comma 4, 17, comma 1, 21, comma 2),

evidenziato, infine, un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 6, comma 5, 10, comma 2, 16, commi 6 e 8, 25 e 26),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2, che definisce il regime delle attività del settore energetico (libere, riservate allo Stato, da svolgere in regime di concessione), si coordini tale disposizione con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico e dagli articoli 1 (liberalizzazione del mercato interno del gas naturale),

4 (disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas.) ed 8 (attività di trasporto e dispacciamento del gas) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per quanto riguarda il mercato del gas;

all'articolo 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui dispone che è esercitata dallo Stato la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, con legge dello Stato, di interesse nazionale, si coordini la disposizione in esame con l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che prevede invece che l'individuazione delle opere di preminente interesse nazionale è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si prevede la definizione statale dei criteri generali per l'articolazione a livello territoriale della politica energetica nazionale, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui dispone che lo Stato adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale;

all'articolo 9, commi 2 e 4, che definiscono le diverse modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo rispetto agli atti normativi e amministrativi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si valuti l'opportunità di riformulare tale disciplina alla luce del fatto che i poteri normativi ed amministrativi dell'Autorità non appaiono sempre distinguibili nettamente nella normativa di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 ed ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (relativo all'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al gas ed agli idrocarburi);

all'articolo 14, che disciplina gli oneri generali del sistema elettrico, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli oneri generali del sistema elettrico sulla base dei criteri ivi indicati;

all'articolo 22, che disciplina le modalità per l'incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che disciplina la medesima materia e ne demanda la relativa attuazione ad appositi decreti ministeriali;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

agli articoli 10 e 16, nella parte in cui si novella il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante;

all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), nella parte in cui si prevede l'introduzione di sanzioni «dissuasive», si valuti l'opportunità di chiarire tale riferimento, considerato il carattere afflittivo proprio della sanzione;

all'articolo 26, comma 4, nella parte in cui si prevede l'invio di documenti da parte dei concessionari di coltivazione di idrocarburi, entro il termine del 31 dicembre 2002, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in considerazione del fatto che il termine fissato è scaduto.

*(Parere espresso il 15 gennaio 2003 sul testo del disegno di legge)*

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3297 e abb., come risultante dalla approvazione di emendamenti,

rilevato che il disegno di legge è finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, prevedendo tuttavia, all'articolo 27-*sexies*, una delega al Governo per l'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia,

rilevato che il disegno di legge era già stato oggetto di esame da parte del Comitato nella seduta del 15 gennaio 2003,

rilevato che in quella sede il Comitato aveva espresso l'invito a vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo,

rilevato altresì che il provvedimento prevede l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera *e*) e punto 12 lettera *o*), e senza peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, lettera *b*), 11, comma 3, 17, comma 1, 21, comma 2, 24 bis, comma 5),

evidenziato un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, 16, comma 3, 22, comma 9, 22 bis, comma 2, 27 bis, comma 2),

ribaditi, infine, i rilievi già formulati relativamente agli articoli 1, comma 3, 2, 6, comma 1, lettera f), 19, comma 2, lettera c), 22 e 26, comma 4,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che costituiscono principi fondamentali della materia energetica quelli espressamente determinati dal disegno di legge in esame e quelli desumibili dalla legislazione statale vigente, sino al riassetto della legislazione previsto in materia, si coordini la disposizione in esame con l'articolo 27-*sexies*, che delega il Governo all'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, assicurandone anche la conformità alle disposizioni del provvedimento in esame, anche alla luce del fatto che tale ultima disposizione sembra conferire al provvedimento in esame la natura di intervento organico di riordino della legislazione in materia di energia;

all'articolo 19-*bis*, comma 6, nella parte in cui reca una clausola di abrogazione innominata, si riformuli la disposizione indicando espressamente le norme da abrogare, alla luce di quanto previsto dal punto 3, lettera g), della circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi;

all'articolo 24-*bis*, comma 3, nella parte in cui si modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1999, si sopprima tale disposizione in quanto volta a novellare un atto di rango regolamentare;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 13, comma 1, nella parte in cui si attribuisce allo Stato la potestà di autorizzare la costruzione e l'esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti, potestà attribuita, nella formulazione precedente, alle regioni, si riformuli la disposizione in esame nonché i commi successivi alla luce della nuova attribuzione di competenze;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, commi 1 e 2, nella parte in cui si fa riferimento agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, si valuti l'opportunità di riformulare il testo individuando in maniera più puntuale la normativa cui si intende fare riferimento;

agli articoli 10, 16, 22-*bis* e 27-*quinquies*, nella parte in cui si novella il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti



l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante;

all'articolo 16, comma 11, nella parte in cui si dispone l'abrogazione del comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si valuti l'opportunità di inserire tale disposizione, concernente il settore del gas naturale, nel testo dell'articolo 18 ».

*(Parere espresso il 28 maggio 2003 sul testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti approvati)*

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico, come risultante dalla approvazione di emendamenti,

rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo testo sono riconducibili in parte alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nell'esercizio della quale spetta allo Stato esclusivamente dettare i principi fondamentali della materia e in parte alle materie « tutela della concorrenza, sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), h), m) ed s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame stabilisce che sono principi fondamentali in materia energetica quelli posti dallo stesso provvedimento « nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia » mentre l'articolo 27-*sexies*, che prevede il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia assicurandone tra l'altro la conformità alle disposizioni del presente provvedimento, appare conferire a quest'ultimo la natura di intervento organico di riordino della legislazione in materia di energia,

ritenuta quindi l'esigenza di coordinare in linea generale le due disposizioni sopracitate nel senso di chiarire, da un lato, se i principi fondamentali contenuti nel provvedimento in esame debbano essere intesi come esclusivi in materia ovvero se gli stessi debbano effettivamente coesistere con quelli desumibili dalla legislazione statale vigente e, da un altro, se il riassetto della legislazione richiamato dall'articolo 1, comma 1, quale termine finale di tale coesistenza di principi fondamentali sia quello previsto dall'articolo 27-*sexies*,

rilevato che il contenuto dell'articolo 5, comma 1, in materia di attribuzione delle funzioni amministrative, richiama il disposto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione utilizzando una formulazione letterale diversa che potrebbe quindi comportare dubbi sulla coerenza della disposizione in esame rispetto al dettato costituzionale,

rilevato, anche alla luce del contenuto dell'articolo 13 del presente provvedimento che demanda allo Stato la funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti nonché per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, in linea generale ed astratta il problema legato all'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materie nelle quali la funzione amministrativa viene demandata allo Stato,

rilevato infine che, alla luce della modifica apportata durante l'esame presso la Commissione al comma 1 del medesimo articolo 13, attraverso la quale la suddetta funzione amministrativa viene demandata allo Stato anziché alla regione competente come era previsto nel disegno di legge originario, vi è la necessità di coordinare con tale modifica il testo del medesimo comma 1 nonché dei commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo,

rilevato inoltre che all'articolo 24, comma 7-*bis*, si prevede, fermo restando il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo di Venezia, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, l'istituzione di una Commissione allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al suddetto divieto,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione,*

all'articolo 13, qualora si intenda mantenere in capo allo Stato la funzione amministrativa prevista dal comma 1, si apportino le necessarie modifiche di coordinamento al medesimo comma 1 nonché ai commi 3, 4, 5 e 6,

*e con le seguenti osservazioni,*

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere le parole da « nonché quelli desumibili dalla legislazione

vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia » ovvero di qualificare espressamente la delega legislativa contenuta nell'articolo 27-*sexies* come intervento di riassetto della legislazione in materia di energia finalizzato anche alla ricognizione dei principi fondamentali in materia secondo il principio di esclusività,

all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che potrebbero derivare dalla formulazione del medesimo comma 1 che recepisce i principi contenuti nel primo comma dell'articolo 118 della Costituzione senza utilizzarne la medesima formulazione letterale e tenuto conto del fatto che la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e delle relative norme di attuazione non risulterebbe comunque preclusa,

all'articolo 24, per esigenze di chiarezza interpretativa della norma, valuti la Commissione l'esigenza di chiarire le esatte competenze della Commissione prevista dal comma 7-*bis* atteso che la stessa sembra dover operare in un ambito per il quale lo stesso comma 7-*bis* conferma il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già sancito dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3297, recante il riordino del settore energetico,

premesso che l'articolo 16 del disegno di legge prevede che, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA siano mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione;

osservato che la disposizione in esame non prevede una specifica sanzione per l'inosservanza di tale obbligo;

rilevato, altresì, che non è chiaro quale sia il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo in questione in quanto l'articolo 16 indica indistintamente il proprietario degli impianti o il titolare dell'autorizzazione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il soggetto tenuto al rispetto dell'obbligo previsto da tale norma;

2. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una specifica sanzione nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA in stato di perfetta efficienza;

3. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in maniera puntuale il contenuto dell'obbligo previsto da tale disposizione in quanto il riferimento al mantenimento dello stato di perfetta efficienza appare eccessivamente generico.

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C.3297, recante disposizioni per il riordino del settore energetico;

condiviso l'impianto generale del provvedimento, che si coordina con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, al fine di completare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, incrementare l'efficienza del mercato interno e garantire al contempo la tutela della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'ambiente;

considerato come alla luce del principio comunitario dello sviluppo sostenibile gli Stati membri dell'Unione europea siano chiamati ad integrare il fattore ambientale in tutte le politiche di settore ed, in primis, in quelle attinenti al settore energetico, in virtù del forte impatto ambientale da questo derivante;

rilevato, per quanto di competenza, come la disciplina dell'accisa sugli oli minerali e, più in generale, il quadro impositivo del settore energetico, soggetto a numerosi vincoli comunitari, debba tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del disegno di legge, volte all'introduzione, ai fini del rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, di soglie di emissione di anidride carbonica decrescenti nel periodo 2003-2010, nonché di un sistema sanzionatorio per il loro mancato rispetto, da determinarsi, con apposito decreto interministeriale, sulla base di criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime;

rilevato altresì come il citato articolo 21, comma 2, lettera a), preveda l'introduzione di un sistema di soglie di emissione di anidride carbonica con esclusivo riferimento ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, senza pertanto includere nel novero dei soggetti vincolati ai limiti di emissione le imprese richiamate nell'Allegato I del Protocollo di Kyoto, operanti nel settore metallurgico, della produzione di vetro, di cemento e di pasta da carta, le quali pertanto non sembra possano accedere, alla luce della formulazione della disposizione, al mercato per il commercio dei diritti di emissione di cui alla lettera b) del medesimo comma 2;

considerato, infine, come l'articolo 21, comma 2, lettera b), non rechi alcun criterio direttivo in ordine alle modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione, il quale dovrà comunque essere articolato in conformità con la disciplina comunitaria in materia e, segnatamente, con l'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché coordinato con le disposizioni nazionali, anche di natura tributaria;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il sistema di soglie di emissione e il relativo apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, comma 2 del disegno di legge debbono essere in linea con il vigente regime impositivo sugli oli minerali, nonché con i principi e criteri di delega in materia di accisa di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la riforma del sistema fiscale statale, posto che l'introduzione di un sistema sanzionatorio per le emissioni eccedenti le soglie ammesse e l'utilizzo di strumenti quali il mercato dei diritti di emissione devono tenere complessivamente conto degli effetti, di natura economico-finanziaria, inerenti anche il profilo della salvaguardia della competitività delle imprese, derivanti dalla coesistenza di strumenti di natura fiscale, quali la *carbon tax* — la cui vigenza risulterebbe peraltro confermata alla luce della soppressione del comma 1 dell'articolo 21 operata dalla Commissione di merito — con altri strumenti di natura extratributaria operanti, in base al principio comunitario del « chi inquina paga », secondo una logica sanzionatoria e risarcitoria, nell'ambito della responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; in particolare, appare opportuno prevedere un eventuale coordinamento della disciplina sanzionatoria stabilita in base alle disposizioni dell'articolo 21, successivamente all'adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 80 del 2003;

b) con riferimento al medesimo articolo 21, comma 2, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la

disposizione nel senso di includere nel novero delle imprese soggette ai limiti di emissione anche quelle richiamate nell'Allegato I al Protocollo di Kyoto, operanti nel settore metallurgico e della produzione di cemento, di vetro e di pasta da carta, estendendo pertanto alle medesime imprese la possibilità di partecipare all'istituendo mercato per il commercio dei diritti di emissione;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare i criteri in base ai quali dovrà essere regolato il mercato dei diritti di emissione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b)*, al fine di coordinarne la disciplina con gli indirizzi adottati in materia dall'Unione europea, e in particolare con l'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché con le disposizioni interne di natura civilistica e fiscale, prevedendo altresì l'istituzione di un sistema uniforme di monitoraggio e rilevazione delle emissioni di anidride carbonica funzionale ad un corretto funzionamento del mercato medesimo;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un regime di tutela dei clienti domestici del mercato dell'energia elettrica e del gas che si trovino in condizioni di disagio economico, definendo a tal fine, in conformità con le proposte formulate al riguardo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una tariffa sociale da applicare alle famiglie in condizioni di provato disagio economico, verificato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

---

## PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3297, recante « Riordino del settore energetico », nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;

rilevato in particolare che le disposizioni di cui al Capo V introducono significative misure in materia di diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente;

osservato a tal fine che occorre garantire la massima coerenza possibile delle nuove norme con la legislazione vigente e con i provvedimenti legislativi in corso di definizione, salvaguardando altresì i compiti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che svolge un ruolo primario nel settore delle fonti rinnovabili;

considerato che, in questo contesto, la legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) ha conferito, all'articolo 43, una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che deve necessariamente essere coordinata con il testo in esame;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 27, il quale si pone l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

ricordato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003, anche sulla base dei significativi elementi emersi nel corso dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla VIII Commissione, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane e che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 22, comma 1, si specifichi che le variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili, per gli anni successivi fino al 2012, possono essere solo variazioni d'incremento e che i decreti che le fissano devono essere adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) all'articolo 22, comma 7, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, quali prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti — ivi compresa la frazione non biodegradabile — sono assimilati alle fonti rinnovabili, considerato che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2001/77/CE, sono compresi nella definizione di «fonti energetiche rinnovabili», solo alcuni dei prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti (biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

c) all'articolo 22, comma 7, si chiarisca che il principio della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti implica il rispetto

delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso le quali si esplicita il principio in questione;

d) all'articolo 22, si modifichi il comma 8, adeguandolo ai principi della direttiva 77/2001/CE, che – a determinate condizioni – include nella definizione di fonte rinnovabile il combustibile da rifiuti;

e) al medesimo articolo 22, comma 8, sia previsto che l'ammissione – nella definizione di fonte rinnovabile – del combustibile da rifiuti avvenga nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportate nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del DM 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998;

f) all'articolo 24-bis, comma 5, si puntualizzi che i limiti di emissione e di rumore ivi previsti devono essere conformi a quelli previsti dalla disciplina generale contenuta nella legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni;

g) all'articolo 27-ter, che disciplina gli impianti di produzione ed incenerimento di farine animali, sia modificato il comma 1, nel senso di prevedere, in luogo della dichiarazione automatica di pubblica utilità ed urgenza, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accordi di programma; sia inoltre soppresso il comma 2;

*e con le seguenti osservazioni:*

1. all'articolo 4, comma 1, lettera c), in materia di criteri per la formazione di prezzi e tariffe, si consideri l'eventualità di aggiungere infine le parole « con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente », come previsto nell'originario testo presentato dal Governo;

2. all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera g-bis), in quanto i criteri ivi contenuti sono già richiamati dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 443 del 2001;

3. all'articolo 6, comma 4, si verifichi la possibilità di coordinare la lettera d) con l'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, che ha previsto una forma di coordinamento fra Stato e Regioni, da realizzarsi attraverso la stipula di « intese generali quadro »;

4. all'articolo 21, comma 2, si consideri la possibilità di coordinare la disposizione ivi contenuta con la legge di ratifica del Protocollo di Kyoto (legge n. 120 del 2002), che assegna al Ministro dell'ambiente, o a comitati interministeriali comunque presieduti dal Ministro dell'ambiente, la competenza a determinare gli obiettivi generali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo;

5. all'articolo 22, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la disposizione ivi prevista alla « produzione di energia » anziché alla « produzione di elettricità »;



6. all'articolo 24-*bis*, comma 3, si consideri la possibilità di riferire la novella ivi contenuta al punto 2 dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

7. all'articolo 27, si valuti l'opportunità di richiamare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane ed è stato nominato il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

8. all'articolo 27, comma 3, lettera *a*), si valuti l'opportunità di invertire l'ordine delle proposizioni di cui si compone la stessa lettera *a*) e di sostituire al primo periodo le parole « di tutti » con « dei »;

9. all'articolo 27, comma 3, lettera *l*), si consideri la possibilità di riferire la disposizione ivi contenuta anche ai produttori di rifiuti radioattivi;

10. all'articolo 27-*sexies*, al comma 1 si valuti l'opportunità di prevedere che la delega ivi prevista sia esercitata di « concerto con il Ministro dell'ambiente ».

---

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

NULLA OSTA

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico, come risultante dalla approvazione di emendamenti,

rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, si inserisce nella generale strategia di riassetto normativa avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 24, appare necessario chiarire le competenze della Commissione prevista dal comma 7-*bis*. Dato che lo stesso comma 7-*bis* conferma il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già sancito dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, deve essere chiarito che le funzioni e le competenze specifiche della istituenda commissione, prima fra tutte quella di garanzia e di salvaguardia della città di Venezia, riguardano le conseguenze per Venezia anche della coltivazione di idrocarburi al di fuori della zona già oggetto di divieto. Andrebbe inoltre chiarito il trattamento giuridico ed economico dei componenti della istituenda Commissione, specificando l'imputazione dei relativi oneri;

*e la seguente osservazione:*

all'articolo 27-*quinquies*, laddove si impone all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il compito di costituire — con oneri a suo carico — una segreteria operativa presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, parrebbe più opportuno rimettere all'autonomia dell'Ente il compito di scegliere quali uffici operativi costituire e come finanziarli.

---

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297 ed abbinato « Riordino del settore energetico »;

considerato che nel corso dell'esame in sede referente, la X Commissione ha introdotto alcune modifiche al provvedimento in esame, che pongono in primo piano il rispetto degli interessi sanitari e sociali del paese nel processo di riordino del settore energetico;

rilevato altresì che, grazie a tali interventi correttivi, il provvedimento in esame risulta complessivamente soddisfacente sotto il profilo delle tematiche di rilevanza sanitaria e sociale;

ritenuto tuttavia che un esplicito richiamo ad alcune ulteriori questioni sanitarie e sociali potrebbe essere introdotto in altri punti significativi del disegno di legge in esame;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre tra gli obiettivi generali della politica energetica del paese di cui all'articolo 3 anche un richiamo all'introduzione di un sistema tariffario energetico agevolato a favore degli organismi non lucrativi di utilità sociale;

b) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire, tra i compiti e le funzioni riservate allo Stato dall'articolo 6, anche la tutela della salute della popolazione residente;

c) all'articolo 27, comma 3, relativo alla delega per la gestione dei rifiuti radioattivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un richiamo alla tutela della salute collettiva come obiettivo prioritario dell'intera operazione di sistemazione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani.

---

## PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297 Governo e abb., recante « Riordino del settore energetico »;

valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo 27-ter, che contiene misure utili ad assicurare l'utilizzo delle farine animali per la produzione di energia elettrica,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere, all'articolo 27-sexies, comma 1, il Ministro delle politiche agricole e forestali tra i soggetti che il Ministro delle attività produttive deve sentire ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice dell'energia, le disposizioni legislative in materia di energia.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto,

tenuto conto che la normativa comunitaria relativa ai settori dell'energia elettrica e del gas risulta attualmente disciplinata dalle direttive 96/92/CE e 98/30/CE recepite, rispettivamente, con decreto legislativo n. 79 del 1999 e con decreto legislativo n. 164 del 2000,

sottolineato come la Commissione europea ha presentato, il 13 marzo 2001, una proposta di direttiva che modifica entrambe le precitate direttive e che in pari data la Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento relativa alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,

rilevata pertanto la necessità di tenere conto, nella definizione del provvedimento in esame, anche dei contenuti delle proposte normative relative al completamento del mercato interno dell'energia, attualmente all'esame delle istituzioni europee, soprattutto per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del testo in esame, dove si prevede la facoltà, per i soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, di chiedere l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, in considerazione del fatto che la citata proposta di direttiva imporrebbe agli Stati membri di garantire un sistema di accesso dei terzi applicabile obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete,

sottolineato altresì che l'articolo 15-*bis* del provvedimento in esame prevede che il Governo possa definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese nell'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, mentre la comunicazione della Commissione europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, stabilisce che le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ed al diritto di stabilimento devono applicarsi in maniera non discriminatoria, essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico ed idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito,

rilevato, infine, che l'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) ha conferito un'apposita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, materia sulla quale incidono gli articoli 22 e 27-*ter* del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno valutare attentamente il contenuto dell'articolo 15-*bis* rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria — anche alla luce della lettera di richiesta di chiarimenti inviata all'Italia il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito con modificazioni con legge 20 luglio 2001, n. 301, che reca disposizioni di contenuto analogo — soprattutto per quanto attiene alla definizione dei presupposti per l'adozione di misure vincolistiche da parte del Governo;

b) occorre valutare attentamente le previsioni di cui ai commi 5-*bis*, 7 e 8 dell'articolo 22 e dell'articolo 27-*ter* alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere tra le fonti di energia rinnovabile anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, i rifiuti ed i combustibili da rifiuti (CDR), in considerazione del fatto che la citata direttiva, all'articolo 2, paragrafo primo, definisce « fonti energetiche rinnovabili » le fonti energetiche rinnovabili non fossili (lettera *a*), aventi tra l'altro ad oggetto la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (lettera *b*), e « elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili » l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionale (lettera *c*).

—————  
—————

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297

—

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

*(Principi fondamentali).*

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge, **nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia.**

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua articolazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

*(Principi fondamentali).*

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge.

2. *Identico.*

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua **attuazione** a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. *Identico.*

## ART. 2.

*(Regime delle attività del settore energetico).*

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, **trasformazione**, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

2. Le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

3. Le attività di distribuzione di energia, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica possono essere attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

## ART. 3.

*(Obiettivi generali di politica energetica).*

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

## ART. 2.

*(Regime delle attività del settore energetico).*

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo **anche di oli minerali**, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, **nonché di trasformazione delle materie fonti di energia**, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

2. Le attività di trasporto e dispacciamento **del gas naturale a rete**, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia **connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete**, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

3. Le attività di distribuzione di energia **elettrica e gas naturale a rete**, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica **sono** attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

## ART. 3.

*(Obiettivi generali di politica energetica).*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, l'uguaglianza di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili **assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire, anche** attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, **assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle di minore impatto ambientale e territoriale;**

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, **la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità** di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) *identica;*

d) *identica;*

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, **la tutela della salute** ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni;

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) tutelare gli utenti-consumatori, **con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;**



l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e **l'Autorità di regolazione** assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

ART. 4.

*(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).*

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione dei prezzi e determinazione delle tariffe, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono, **con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente;**

l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, **anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;**

**m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti ed alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.**

2. Lo Stato, **l'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, le regioni e gli enti locali assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

ART. 4.

*(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).*

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione **delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi**, garantiscono:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, avendo come obiettivo almeno l'equilibrio fra domanda e offerta di energia a livello regionale, prevedendo eventuali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale qualora le esigenze connesse alle attività strategiche richiedano concentrazioni territoriali;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché eventuali condizioni di fornitura di energia ai clienti dell'area, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

d) *identica;*

e) *identica;*

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, **nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni**, prevedendo eventuali misure di compensazione **qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali** richiedano concentrazioni territoriali **di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale;**

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica.*

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, **coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.**

## ART. 5.

*(Attribuzione delle funzioni amministrative).*

**1. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalle relative norme attuative.**

2. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

## ART. 6.

*(Esercizio delle funzioni amministrative statali).*

**1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 5, comma 1, sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:**

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

## ART. 5.

*(Attribuzione delle funzioni amministrative).*

*Soppresso.*

**1. Identico.**

## ART. 6.

*(Esercizio delle funzioni amministrative statali).*

1. Sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia **importata**, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

e) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte petrolifere obbligatorie;

f) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, **con legge statale**, di interesse nazionale;

g) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate, **con legge statale**, di interesse nazionale;

h) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

i) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

l) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

**d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);**

*e) identica;*

**f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte **energetiche** obbligatorie;**

**g) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale **ai sensi delle leggi vigenti**;**

**h) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate di interesse nazionale **ai sensi delle leggi vigenti**;**

**i) la determinazione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;**

*l) identica;*

*m) identica;*

*n) identica;*

m) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

n) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, **sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

**p) la definizione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei principi generali per l'articolazione territoriale degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico.**

2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica per l'adozione dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

**o) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali e della loro articolazione territoriale in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico**, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

**p) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*q) identica;*

*soppressa;*

**r) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico.**

2. *Identico:*

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

*b) identica;*

*c) identica;*

d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l'adozione di indirizzi e di misure per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati, nonché garantendo la diversificazione delle fonti energetiche, anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;

f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica;

h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione dei « certificati verdi ».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

d) *identica*;

e) l'adozione di indirizzi e di misure **a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali**, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati **o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica per il mercato libero**;

f) *identica*;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica **e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata**;

h) *identica*.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

f) **l'adozione di misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema.**

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di **importazione** e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) *identica.*

*soppressa.*

**4. Con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:**

a) **adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;**

b) **individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali;**

c) **monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;**

CAPO II  
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE AUTORITÀ

ART. 7.

*(Meccanismi di raccordo tra amministrazioni).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano, **anche su segnalazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 8**, specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

ART. 8.

*(Meccanismi di cooperazione e flussi informativi).*

1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Osservatorio permanente sull'energia, di seguito denominato « Osservatorio ».

*d) promozione di accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;*

*e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*

*f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.*

CAPO II  
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE AUTORITÀ

ART. 7.

*(Meccanismi di raccordo tra amministrazioni).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. *Identico.*

*Soppresso.*



**2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:**

*a)* promuove e favorisce il confronto e lo scambio di informazioni, anche disaggregate su base territoriale, tra le diverse amministrazioni ed istituzioni;

*b)* esamina ed analizza i dati e le informazioni sul sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, al fine di valutare il grado di maggiore o minore soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; a tale scopo, l'Osservatorio ha diritto di accesso a tutti i dati disponibili presso la pubblica amministrazione, le pubbliche istituzioni, le Autorità di regolazione e gli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 2, fermi restando gli obblighi di riservatezza; i dati raccolti sono comunque riservati e diffusi solo in forma aggregata;

*c)* segnala alle sedi decisionali competenti gli eventuali aspetti critici che emergano dall'analisi e le opportunità di intervento correttivo, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 o rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4, proponendo eventuali iniziative in merito;

*d)* elabora con periodicità annuale un rapporto sintetico sullo stato e sull'evoluzione in atto del sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, evidenziando eventuali aspetti critici non risolti e lo trasmette ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali, della difesa, al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai presidenti delle regioni e delle province autonome.

**3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da persona da lui delegata ed è composto da sedici membri compreso il presidente, di cui uno designato dal Ministro delle atti-**

attività produttive, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due designati dalla Conferenza unificata in rappresentanza degli enti locali.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive e restano in carica cinque anni.

5. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo a compensi né a rimborsi a qualsiasi titolo a carico dell'Osservatorio medesimo.

6. L'Autorità di regolazione partecipa a periodiche riunioni indette dall'Osservatorio, al fine di assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi.

7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria operativa costituita, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La segreteria è composta da almeno venti esperti interni ed adeguato personale di supporto.

8. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, per i compiti a questo assegnati dal presente articolo, sono disciplinati da apposita convenzione.

ART. 9.

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).*

1. Il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del

ART. 8.

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il

Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese e **definisce gli indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni alla stessa Autorità attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.**

2. Nei casi di mancato esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Governo esercita il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti del presente articolo. A tale fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti ovvero uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati. Decorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure necessarie e ne è data notizia ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'esercizio dei compiti amministrativi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto, gli indirizzi necessari a garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi indicati agli articoli 1 e 3.

4. Nei casi di mancato esercizio dei compiti di cui al comma 3 ovvero di difformità dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi di cui al medesimo comma, il Ministro delle attività produttive assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un termine per adottare i provvedimenti dovuti o uniformare agli indirizzi i provvedimenti adottati; decorso inutilmente tale termine, il Ministro adotta con proprio decreto le misure necessarie.

Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità **dei settori dell'energia elettrica e del gas** che corrispondono agli interessi generali del Paese.

*v. comma 5.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

5. Le funzioni consultive attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono esercitate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di parere formulata dal Ministro delle attività produttive; decorso tale termine, il Ministro provvede comunque all'emanazione degli atti di competenza.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 ed in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

5. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tal fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

**6. I decreti emanati con le procedure di cui ai commi 2 e 4 sono proporzionati alle finalità perseguite.**

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO

ART. 10.

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).*

1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle

*Soppresso.*

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO

ART. 9.

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore »;

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la disponibilità, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, »;

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati hanno diritto, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di nuove linee, di allocare, in regime di accesso negoziato di cui all'articolo 17 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, una quota dell'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, **in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento**

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, secondo i seguenti criteri:

a) adeguare il tasso di rendimento del capitale netto investito nelle reti di trasmissione e distribuzione, facendo riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, ai valori rivalutati delle infrastrutture, ed assumendo, quale tasso di rendimento privo di rischio, almeno il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine;

b) trasferire agli utenti, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche rispetto agli obiettivi definiti attraverso il meccanismo del *price-cap* di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse imprese;

c) applicare il citato meccanismo del *price-cap*, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore ed applicandolo alla sola componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

**del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.**

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, **adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.**

## ART. 11.

*(Terzietà delle reti).*

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, e comunque le società a controllo pubblico, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 10 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità in regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dalla data stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 12.

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

1. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove

## ART. 10.

*(Terzietà delle reti).*

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, **distribuzione** e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, **ivi comprese le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante**, e comunque **ciascuna** società a controllo pubblico, non **può** detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al **15** per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità **secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.**

3. **Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, definisce, con proprio decreto, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste ai commi 1 e 2.**

## ART. 11.

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

1. I soggetti che investono, **direttamente o indirettamente, nella realizzazione all'estero di nuove capacità di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea**, nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione **di gas naturale liquefatto** e di nuovi stoccaggi in sotterraneo



capacità di rigassificazione e di stoccaggio realizzate, per un periodo di venti anni, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto dei gasdotti **di importazione** esistenti, hanno diritto, nei punti di connessione di tali gasdotti alla rete nazionale, all'allocazione di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle tariffe di trasporto vigenti.

di gas naturale **o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni e per una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano ferme le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e dell'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.**

2. I soggetti che investono, **direttamente o indirettamente**, nella realizzazione di nuovi gasdotti **internazionali** di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto **degli stessi** gasdotti esistenti, hanno diritto all'allocazione **nei punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti connessi a tali gasdotti** di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base **alle condizioni** e alle tariffe di trasporto vigenti, **stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

3. Ai fini di quanto previsto nei commi 1 e 2, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di compravendita garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

3. La residua quota **del 20 per cento** delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota **del 20 per cento** delle capacità dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, sono allocate **in base al criterio di merito economico, secondo criteri stabiliti** dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il criterio di cui al comma 3 non si applica in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «*take or pay*» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della **citata** direttiva 98/30/CE.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difformi da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 3.

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità **di nuova interconnessione** e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, **e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1**, sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas **in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.**

5. **I criteri** di cui al comma 4 non si **applicano** in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «*take or pay*» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.**

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difformi da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 4.

7. **Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.**

## ART. 13.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia).*

1. **Ferma restando la potestà statale di preventiva programmazione e approvazione dei piani delle opere ai sensi dell'articolo 6**, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

3. **Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.**

4. **Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale.**

## ART. 12.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata **dallo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni**, mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. **Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.**

3. *Identico.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

**5. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.**

6. Resta di competenza delle amministrazioni statali la conclusione dei procedimenti avviati dalle medesime.

7. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

#### ART. 14.

*(Oneri generali del sistema elettrico).*

1. Dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

*Soppresso.*

**4. I procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione competente ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda medesima.**

5. *Identico.*

**6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.**

*Soppresso.*

**d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.**

**2. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.**

**3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso di tali oneri.**

**ART. 15.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per assicurare un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

**ART. 13.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

*Identico.*

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

**ART. 14.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati).*

1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

**ART. 16.**

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autoriz-

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

**ART. 15.**

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di

zazione e sono dismessi previa autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive in merito al programma temporale di dismissione.

**2. L'amministrazione competente, anche su indicazione del Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre che i proprietari cedano gli impianti medesimi per ragioni di copertura del fabbisogno di energia o di sicurezza della rete elettrica.**

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

**4. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico Spa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze garantendo al cedente il**

perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e **possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente**, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, **espresso previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa** in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

*Soppresso.*

**2. Identico.**

*Soppresso.*

**beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.**

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « Con provvedimento » sono inserite le seguenti: « del Ministro delle attività produttive e sentito il parere ».

6. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. **A decorrere dalla stessa data i clienti idonei possono richiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno ».**

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« 5-*ter*. A decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **e successive modificazioni**, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° **luglio** 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-*quinqüies*. A decorrere dal 1° **luglio** 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-*sexies*. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqüies* i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno ».

*Soppresso.*



**attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi dell'Acquirente Unico Spa sono definiti dal Ministro delle attività produttive.**

8. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive ».

9. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

10. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. Le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e le disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione di energia elettrica.**

**9. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.**

10. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese distributrici hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti in tempo reale il segnale derivante dalla misura dei propri consumi elettrici, rendendolo eventualmente disponibile agli operatori prescelti da questi ultimi per rappresentarli nei rapporti con i distributori stessi e con gli altri operatori del mercato».

## ART. 17.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono emanati indirizzi all'Acquirente Unico Spa affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche nonché a quelle svantaggiate.

## ART. 16.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa provvede alla fusione per incorporazione della società per azioni Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di una delibera, entro i successivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distributori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati in condizioni di economicità, continuità, sicurezza, efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario. Fino alla data di entrata in vigore della citata delibera, l'ENEL Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità. I contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti ai distributori di energia elettrica con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ritira, su richiesta del produttore e previo riconoscimento del prezzo di equilibrio che si forma sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia prodotta dagli impianti di potenza inferiore ai 10 MVA.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive.

nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

2. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza di tali convenzioni, previa richiesta del produttore, la predetta energia elettrica è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. La disposizione di cui al precedente periodo si applica altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, all'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché a quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per detto ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni e le attività della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto, che è contestualmente soppressa, sono trasferite alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a cui confluiscono, in un conto di gestione distinto, i fondi residui disponibili presso la Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto destinati esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La Cassa conguaglio per il settore elettrico assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Le funzioni ed i poteri di cui

4. I produttori di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti.

5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

agli articoli 1, primo comma, e 2, secondo comma, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sono attribuiti al Ministero delle attività produttive che li esercita, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, emanando altresì le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa Cassa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero delle attività produttive possono, con propri provvedimenti e ferma restando la destinazione dei fondi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, attribuire direttamente o delegare alla Cassa conguaglio per il settore energetico attività specifiche in ordine alle quali formulano gli indirizzi operativi. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 34, comma 23, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Cassa conguaglio per il settore energetico è trasformata in società per azioni.

4. I produttori **nazionali** di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, **ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.**

5. *Identico:*

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove **le condizioni tecnico-economiche lo consentano**, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, con la determinazione, per le isole minori, di una quota minima di energia da immettere in rete prodotta da tali fonti non inferiore al 20 per cento.

ART. 18.

*(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Acquirente Unico Spa, provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, **per un periodo di un anno rinnovabile per un anno ulteriore.**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, **in conformità con gli obiettivi nazionali.**

ART. 17.

*(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).*

1. A decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente legge**, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, **l'Autorità per l'energia elettrica e il gas** provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.

3. L'attività di cui al comma 1 è esercitata dall'Acquirente Unico Spa, in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

#### ART. 19.

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

3. L'attività di cui al comma 2, **ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita** in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive da emanare, **previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

**6. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.**

#### ART. 18.

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).*

1. Al fine di garantire la sicurezza **di approvvigionamento ed i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita** di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. *Identico.*

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

#### ART. 19.

*(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali).*

**1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 6.**

**2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:**

*a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*

*b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;*

*c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*

*d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.*

**3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e**

degli obiettivi generali di politica energetica, previsti agli articoli 3, 4 e 6, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, sono convertite di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato.

5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

#### ART. 20.

*(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica).*

1. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche a fini di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile.

2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e



## ART. 20.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicati.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri **dell'interno**, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, mediante accordo di programma con gli operatori interessati, l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

3. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servizi, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

**delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.**

## ART. 21.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e **successive modificazioni**, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e **ai loro potenziamenti ovunque ubicati. Le procedure previste dal citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000, si applicano altresì al conferimento di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicato.**

2. **I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.**

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove **uno o più accordi** di programma con gli operatori interessati, **gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.**

4. *Identico.*

4. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

5. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 3 e 4, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

6. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

5. *Identico.*

6. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 4 e 5, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

7. *Identico.*

8. **Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione del gas naturale.**

## CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

## ART. 21.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).*

**1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione **specificata** di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia **elettrica**, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

## CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

## ART. 22.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).*

*Soppresso.*

**1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.**

**2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:**

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica **per unità di energia utile prodotta**, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione **e di trasformazione** di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 5 e non superiori a 10 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 22.

*(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).*

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata, in ogni anno, di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

b) *identica;*

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a) **con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.**

ART. 23.

*(Norme in materia di fonti rinnovabili).*

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al **2007**, la quota **minima** di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata **annualmente** di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. **Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può stabilire le variazioni della medesima quota, per gli anni successivi fino al 2012.**

2. *Identico.*

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

**6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da miscela di acqua e carbone.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore **energetico, di cui all'articolo 16, comma 3**, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

**6. Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.**

*Soppresso.*

**7. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, come recepita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.**

8. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 e anche al fine di consentire il risparmio energetico ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati dai rifiuti, anche se inclusi nei combustibili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002.

9. All'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti ».

#### ART. 24.

*(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al periodo precedente non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, al primo periodo, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2004 ».

**ART. 23.**

*(Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).*

1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

*Soppresso.*

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

#### ART. 24.

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma).*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

#### ART. 25.

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche).*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione **degli** idrocarburi in terraferma **e delle risorse geotermiche** costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.



2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

2. *Identico.*

3. **La procedura di** valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. È istituita una Commissione, composta da rappresentanti del Governo e della regione Veneto, allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Fermo restando tale divieto, la Commissione svolge la sua attività utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e le migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Entro un anno dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale relazione al Parlamento.

**ART. 26.**

*(Disciplina degli impianti di microgenerazione).*

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 set-

tembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei « certificati verdi » emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore in conformità a quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, ed i criteri di sicurezza.

6. A partire dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 25.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata

ART. 27.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).*

*Identico.*

nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

ART. 26.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e

ART. 28.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).*

*Identico.*

il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare ».

3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002

l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato ».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali.

#### ART. 27.

*(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi ivi compresi quelli derivanti da attività sanitarie e ospedaliere, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'am-

#### ART. 29.

*(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi **come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230**, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. *Identico.*

biente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi **esistenti in Italia** e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, **temporaneamente allocati sul sito di produzione ma** pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad un soggetto idoneo la responsabilità di individuare i siti atti alla realizzazione, da parte del medesimo, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati;

3. *Identico:*

a) prevedere, **solo se richiesto da motivi di sicurezza**, il trattamento e il condizionamento **dei** rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere **di norma** il trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari **e dei rifiuti radioattivi**;

b) attribuire **alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa)** la responsabilità di **condurre le indagini e gli studi per** individuare i siti atti alla realizzazione, da parte **della medesima**, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) *identica*;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, **non oltre**

*e)* assegnare al soggetto di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atti a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

*f)* prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione;

*g)* garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

*h)* definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

*i)* prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il ri-

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

*e)* adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

*f)* stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso e assegnare alla società di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari ad attivare le predette misure;

*g)* prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione; **prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;**

*h)* *identica;*

*i)* *identica;*

*l)* *identica;*



lascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

*l)* prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni;

*m)* assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2002, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2004, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5,

*m)* *identica*;

*n)* *identica*.

4. *Identico*.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno **2003**, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni **2004** e **2005**.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al **2005**, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5,

si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. *Identico.*

9. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, nonché alla sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti e le infrastrutture esistenti, la società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può acquisire la titolarità e l'esercizio dei relativi diritti, anche in associazione con altri soggetti pubblici o privati, dell'autorizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

#### ART. 30.

*(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione).*

1. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

#### ART. 31.

*(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali).*

1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Per-

tanto, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi della legislazione vigente.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

#### ART. 32.

*(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture ener-

getiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere utilizzate esclusivamente ai fini delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1.

3. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

#### ART. 33.

##### *(Disposizioni organizzative).*

1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede a costituire con oneri a suo carico una segreteria operativa presso la Direzione generale per l'energia e le risorse

minerarie del Ministero delle attività produttive, composta da non più di 20 esperti e da non più 5 di unità di supporto.

2. All'articolo 3, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « due volte » sono soppresse.

3. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, nonché per avviare la progressiva riduzione dello scostamento economico del trattamento del personale già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispetto al personale già appartenente al Ministero del commercio con l'estero, sia delle aree, sia di quello dirigente, è stanziata, a decorrere dall'anno 2003, la somma di 1.000.000 di euro. Quota parte della predetta somma, pari a 750.000 euro, è assegnata al Fondo unico di amministrazione; la restante parte, pari a 250.000 euro, è assegnata al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### ART. 34.

*(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il

**Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

*a)* **coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione alla esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;**

*b)* **indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;**

*c)* **articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.**

**2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso**

**tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.**

€ 1,55



\*14PDL0044901\*